studio fontanella
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

COMUNICAZIONE DEL 16 OTTOBRE 2018

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1°GENNAIO 2019

Rif. normativi e di prassi:	*Legge 5 agosto 2015 n. 190* *Legge 27 dicembre 2017 n. 205* *Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2018* *Circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018*

In sintesi
Il prossimo 1° gennaio entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di emissione di fatture in formato elettronico.
La circolare illustra dapprima una sintetica panoramica sulla nuova disciplina, e successivamente le soluzioni proposte dallo studio.
Lo scenario è tuttora in continua evoluzione, quindi ulteriori precisazioni saranno fornite nel corso delle prossime settimane.

INTRODUZIONE

Con la legge di bilancio 2018, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica alla generalità delle operazioni effettuate in ambito B2B (business to business – cioè inerenti alle prestazioni rese tra due soggetti con partita IVA) e B2C (business to consumer – cioè inerenti alle prestazioni rese da un soggetto con partita IVA a uno privato) tra soggetti stabiliti in Italia.
L'obbligo di fatturazione elettronica verrà quindi esteso con decorrenza dall'1.1.2019:

- alla generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni),
- effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia,
- verso soggetti passivi IVA ovvero verso privati consumatori (sempre che sussista l'obbligo di fatturazione).

Restano esclusi **dall'emissione, ma non dalla ricezione**, i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio (c.d. "nuovi minimi") o del regime forfetario (c.d. "forfettari").

Operazioni con l'estero

Le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica (anche secondo formati diversi dal formato XML) e, nella generalità dei casi, saranno oggetto di una nuova comunicazione telematica con decorrenza dal 2019.
Sarà, in ogni caso, possibile l'emissione di fatture elettroniche verso soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato. Contemporaneamente all'invio telematico il fornitore italiano dovrà comunque inviare copia cartacea al cliente estero. Seppur facoltativo, l'utilizzo della procedura elettronica permetterà di evitare l'invio della nuova comunicazione prevista dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.1.2019.

Fattura elettronica nei confronti dei consumatori finali

L'obbligo di fatturazione elettronica vale anche per le fatture verso consumatori finali ma con la seguente modalità: al momento dell'acquisto l'esercente emetterà una fattura elettronica e contestualmente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico e in formato

analogico (copia cartacea); è fatta salva la facoltà del consumatore di rinunciare alla copia elettronica o cartacea del documento.
La fattura elettronica emessa dall'esercente sarà messa a disposizione del consumatore nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

I regimi agevolati: minimi e forfettari

Specificatamente esonerati dall'emissione di fatture in formato elettronico, i soggetti ammessi ai regimi agevolati riceveranno le fatture dai fornitori in formato analogico (copia cartacea). Avranno comunque a loro disposizione la fattura in formato elettronico nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
Potranno continuare a conservare in modo tradizionale le fatture di acquisto ricevute in formato cartaceo.

TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La trasmissione delle fatture elettroniche è effettuata tramite uno dei seguenti canali di trasmissione:

- PEC;
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- software messi a disposizione dalle varie software house accreditate.

Ogni fattura elettronica dovrà essere emessa, ovvero generata e trasmessa, obbligatoriamente entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Più precisamente, secondo la normativa IVA, la fattura deve essere emessa:

1) all'atto della consegna o spedizione nel caso di una cessione di beni,
2) all'atto del pagamento nel caso di una prestazione di servizi.

L'Agenzia delle Entrate ha già comunicato che, in fase di prima applicazione, la violazione non sarà punibile nel caso l'invio del file avvenga con un "minimo ritardo" e non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.
Inoltre, nel "Decreto fiscale" attualmente in corso di emanazione, è prevista la possibilità che le fatture elettroniche siano emesse entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Anche le fatture emesse dai fornitori dovranno essere ricevute in formato elettronico. Sia al fornitore che all'Agenzia delle Entrate dovrà essere comunicato il recapito elettronico presso il quale si intende ricevere i documenti elettronici.
Mediante un apposito servizio di registrazione è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate il c.d. indirizzo telematico, che può essere:

- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC.
- Oppure il proprio "codice destinatario" (fornito dalla software house)

Attenzione: al fine di comunicare il proprio indirizzo pec o il proprio codice destinatario, è necessario dotarsi delle credenziali di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I soggetti che emettono fatture elettroniche devono procedere alla conservazione sostitutiva delle stesse.
Al fine di garantire autenticità, affidabilità, leggibilità e reperibilità del documento digitale, il processo avviene tramite l'apposizione della firma digitale sui file informatici e una marca temporale.

Anche le fatture ricevute, essendo documenti informatici, dovranno essere conservate a cura del soggetto ricevente con le stesse modalità delle fatture emesse.

COME AFFRONTARE IL NUOVO ADEMPIMENTO

Come anticipato vi sono diverse modalità di approcciarsi alla fatturazione elettronica (PEC, sito dell'Agenzia delle Entrate, software gestionale) e ciascun cliente potrà scegliere indifferentemente una di esse in base alle proprie esigenze.

Tuttavia la PEC e il sito dell'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati in caso di un numero veramente contenuto di documenti inviati e ricevuti in quanto, nella pratica, bisognerà effettuare manualmente (e in autonomia) tutta una serie di operazioni che sono invece svolte "automaticamente" dal software.

Il consiglio, quindi, è senza dubbio quello di optare per l'utilizzo del software gestionale.

Fatta questa premessa, di seguito proponiamo due soluzioni:

1) Sarà possibile emettere e ricevere le fatture elettroniche in completa autonomia, ma con un "aiuto", ove servisse, da parte nostra; a tal fine è necessario dotarsi di un semplice software gestionale in cloud (di fatto, si accede a una pagina internet).
   Tale software sarà integrato con il software di studio, ciò significa che sarà per noi possibile effettuare verifiche, fornire consigli e consulenza operativa, qualora occorresse.
   Inoltre, avendo come studio accesso diretto ai documenti, non sarà più necessaria la consegna o la trasmissione via e-mail delle fatture.

2) Qualora vi sia l'esigenza di delegare lo studio alla redazione vera e propria e alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, non sarà necessario dotarsi di alcun software gestionale, ma andranno unicamente inviate allo studio le fatture da emettere.
   Lo studio provvederà altresì all'invio al cliente delle fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori.

<u>Attenzione:</u>

L'utilizzo del gestionale di cui al punto 1) è fortemente raccomandato ma non è obbligatorio, in quanto ciascun cliente potrà optare per la soluzione più adatta alle proprie necessità.

È evidente, tuttavia, che l'assistenza operativa di cui al punto 1) non potrà essere fornita nel caso di utilizzo di software differenti da quello consigliato.

In ogni caso, qualora si optasse per l'utilizzo di un software differente, raccomandiamo la massima attenzione: spesso le soluzioni più a buon mercato non sono le migliori in quanto, essendo la procedura interamente dematerializzata, è necessario che i sistemi informativi cui ci si affida siano all'altezza della situazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Stefano Fontanella

Studio Fontanella Commercialisti Associati
Via Mascheroni 22, 20145 Milano (MI)
Via Correggio 4 – 20063 Cernusco s/N (MI)
Tel. 02/9245532
info@studiofontanella.org – www.studiofontanella.org